



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0847
Del 30 GIU. 2020

OGGETTO:	DIPENDENTE F.L. (M. 2501814). CONGUAGLIO RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 8, DEL CCNL 17/10/2008 INTEGRATIVO DEL CCNL 06/05/2010 DELLA DIRIGENZA S.P.T.A.
----------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione N.1492/DG del 05/09/2018 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, Dott. Rodolfo Minervini, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1220/CS del 10/07/2018 veniva disposta l'immediata sospensione cautelare dal servizio del dipendente F.L. (matr.2501814), con effetto dal 6/07/2018 e fino alla assunzione delle definitive determinazioni ad esito dell'azione penale, giusta nota del 6/07/2018 - prot.nr. 190865/1 - trasmessa dal competente Sost. Proc. della Repubblica alla Direzione Generale della ASL BA ed in applicazione di quanto stabilito dall'art. 10 del CCNL del 17/10/2008 Integrativo del CCNL 6/05/2010 della Dirigenza S.P.T.A.;
- con il suddetto provvedimento veniva disposto, altresì, di corrispondere al dipendente F.L. - per il periodo della sospensione dal servizio - un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, avendone titolo, così come stabilito dall'art. 10, comma 7, del CCNL del 17/10/2008 Integrativo del CCNL 06/05/2010 dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.;
- con deliberazione n. 1522 del 28/09/2018, preso atto dell'ordinanza n.523/17 RG NR MOD.21-N.1627/17 RG GIP, emessa in data 24.09.2018 dal competente Tribunale,

trasmessa con nota prot.nr.250633 del 25/09/2018 - con la quale veniva disposta la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari al dipendente F.L., con ciò limitando gli effetti della sospensione cautelare dal servizio, applicata al medesimo, al 23/09/2018 - si procedeva alla riammissione in servizio del dipendente F.L., con effetto dal 25/09/2018, a seguito della revoca della misura cautelare;

- con nota prot. n. 40490 del 20/02/2020, il dipendente F.L. trasmetteva il dispositivo della sentenza pronunciata all'udienza in camera di consiglio del 18/02/2020 con la quale il G.U.P. del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di F.L., in relazione ai reati allo stesso ascritti, "**per non aver commesso il fatto**";

Vista la nota prot. n. 94897 del 23/06/2020, con la quale il dipendente F.L. trasmetteva la suddetta sentenza del competente Tribunale – Ufficio del Giudice dell'Udienza Preliminare pronunciata il 18/02/2020, depositata il 19/03/2020 e divenuta irrevocabile in data 08/06/2020 ed il nulla osta a procedere in calce alla medesima, espresso da parte del Direttore Generale;

Visto il comma 8 dell'art. 10 del CCNL del 17/10/2008 Integrativo del CCNL 6/05/2010 della Dirigenza S.P.T.A., il quale dispone che: "*nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione*";

Ritenuto di prendere atto della sentenza di non luogo a procedere del competente Tribunale, pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p. e, per l'effetto, di dover procedere al conguaglio della retribuzione previsto dal comma 8 dell'art. 10 del CCNL del 17/10/2008 Integrativo del CCNL 6/05/2010 della Dirigenza S.P.T.A. mediante la liquidazione della restante parte al medesimo dovuta, corrispondente alla differenza tra quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare e quanto dovuto al dipendente, sino alla concorrenza del 100% degli emolumenti, se fosse rimasto in servizio, secondo la quantificazione da effettuarsi a cura dell'Ufficio Economico;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dall'Assistente Amministrativo Dott.ssa Rossana Didonna, utilizzando le modalità previste dal lavoro agile semplificato", in applicazione del Regolamento aziendale D.D.G n. 289/2020.

Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Letizia Veronico



Il Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo Minervini



Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Assunto quanto in premessa, le cui motivazioni ivi si intendono integralmente riportate, confermate e recepite:

- a) di prendere atto della sentenza del competente Tribunale, pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p., a favore e nei confronti del dipendente F.L. (matricola 2501814);
- b) di disporre, in favore del dipendente F.L. (matricola 2501814) il conguaglio della retribuzione previsto dal comma 8 dell'art. 10 del CCNL del 17/10/2008 Integrativo del CCNL 6/05/2010 della Dirigenza S.P.T.A., mediante la liquidazione della restante parte al medesimo dovuta, corrispondente alla differenza tra quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare e quanto dovuto, sino alla concorrenza del 100% degli emolumenti, se fosse rimasto in servizio, secondo la quantificazione da effettuarsi a cura dell'Ufficio Trattamento Economico dell'AGRU;
- c) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane al Dipendente, all'Ufficio Trattamento Economico e alla Struttura di appartenenza perché alimenti il fascicolo personale in atti;

